

Codice A1816A

D.D. 18 maggio 2017, n. 1461

OGGETTO: DIFFIDA a seguito di segnalazione R.A. n. 13/2017 Comando Carabinieri Forestale di Saluzzo (violazione R.D. n. 523/1904) torrente Moglia, Comune di Caramagna Piemonte (CN)

A seguito della trasmissione del Rapporto Amministrativo n. 13/2017 del Comando Carabinieri Forestale di Saluzzo inerente la violazione anche del R.D. n. 523/04 conseguenti ai lavori eseguiti da dicembre 2016 ad aprile 2017 dal sig. PIGNATA Giorgio Giuseppe, (omissis) - in data 16/05/2017 è stato eseguito apposito sopralluogo da personale del Settore Tecnico Regionale di Cuneo. In tale occasione si è verificato (come indicato nel R.A. sopra citato) che sono stati eseguiti i seguenti lavori senza richiedere la prescritta autorizzazione idraulica ed in violazione al divieto di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904:

1. interventi in sponda dx del corso d'acqua di movimentazione di terreno, asportazione di materiale vegetale con estirpo ceppaie, riporto di materiale terroso ad imbottimento/livellamento spondale (F. 8, mappali 93-94) aratura e semina fino sul ciglio di sponda (in violazione dell'art. 96 lett. f del R.D. 523/1904) realizzazione di scarico acque con tubazione autoportante in cls;
 2. rimozione fascia boscata esistente con asportazione di materiale vegetale, estirpo ceppaie, riporto di materiale terroso per regolarizzazione terreno (Foglio 8, mappali 101-102) aratura e semina fino sul ciglio di sponda (in violazione dell'art. 96 lett. f del R.D. 523/1904);
- il tutto per una superficie di circa 450 m².

Premesso che i lavori realizzati hanno favorito la diffusione di specie vegetali invasive ed infestanti lungo la sponda del corso d'acqua (*reynoutria japonica*)

IL DIRIGENTE

- VISTO il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523;
- VISTO l'art. 42 del R.D. n. 1775 del 11/12/1933;
- VISTO l'art. 22 della L.R. n. 51/1977;
- VISTI gli artt. 3 e 16 del D.Lgs n. 29/1993 modificato dal D.Lgs n. 470/1993;
- VISTA la D.G.R. n. 24 - 24228 del 24/03/1998;
- VISTA la D.G.R. n. 79 - 10137 del 28/07/2003;
- VISTO il Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- VISTO il Dlgs 152/2006 – art. 115

determina

di **diffidare**, per le motivazioni citate in premessa, il Sig. PIGNATA Giorgio Giuseppe, (omissis), **affinché provveda entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento:**

- **a richiedere apposita autorizzazione idraulica e concessione demaniale in sanatoria per le opere di cui al punto 1;**
- **di provvedere al ripristino ed al mantenimento della vegetazione spontanea autoctona sulla fascia adiacente al corso d'acqua (per almeno 4 m) interessata dagli interventi di cui al punto 1 e 2, estirpando le specie invasive infestanti (*reynoutria japonica*) fino al completo attecchimento delle specie autoctone impiantate;**

- **di attenersi al divieto assoluto di scavo e movimento del terreno (aratura, semina ecc...) nella fascia dei 4 m dal ciglio superiore di sponda (art. 96 lett. f, R.D. 523/1904);**
- di diffidare, altresì, il destinatario del presente atto a dare comunicazione allo scrivente Settore Tecnico Regionale dell'adempimento entro 15 giorni;
- di avvisare che, in caso di inadempimento, si provvederà a darne notizia all'Autorità Giudiziaria ravvisandosi l'ipotesi prevista dell'art. 650 del c.p.;
- di avvisare, infine, che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale delle acque ovvero al Tribunale superiore delle acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI